

# CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 245 DEL 20.12.2019

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere avanti la Corte di Cassazione al ricorso promosso dal signor Scimonello Guglielmo a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°562/2019.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 di Catania, il Sig. Nicodemo Francesco, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°01/GAB del 02/01/2019, con D.A. n°29/GAB del 29/03/2019 e con D.A. n°102/GAB del 30/09/2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa fino al 31/12/2019, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dr. Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTO** il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Salvatore Caccamo del Foro di Ragusa, difensore del signor Scimonello Guglielmo, elettivamente domiciliato a Modica in via Resistenza Partigiana n°25 presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n°16258 del 22/11/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°312/2017, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa nel procedimento promosso da Scimonello Guglielmo nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l’instaurazione tra il ricorrente sopra indicato e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002, e condannando altresì questo Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali e dell’indennità di cui all’art.32 comma 5° L.N. n°183/2010 nella misura di 3 (tre) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°562/2019, non notificata da controparte, comunicata all’Ente dall’Avv. Guglielmo Rustico con nota assunta al protocollo consortile al n°3962 del 06/06/2019, con cui la stessa Corte, definitivamente pronunciando sull’Appello del Consorzio avverso la sentenza n°312/2017 del Tribunale di Ragusa, in riforma dell’appellata decisione, rigetta la domanda proposta dal ricorrente;

VISTO il ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso dall’Avv. Francesco Allù del Foro di Ragusa, difensore del signor Scimonello Guglielmo, comunicato all’Ente dall’Avv. Guglielmo Rustico con nota assunta al protocollo consortile al n°7002 del 05/12/2019, con cui il ricorrente chiede che la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°562/2019 venga cassata con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna del resistente alle spese dei giudizi;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a resistere al ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso dal signor Scimonello avverso la sopraccitata sentenza d’Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare la difesa all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall’ANAC con delibera n°907/2018;

SENTITO il parere favorevole del direttore generale;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di autorizzare questo Ente a resistere al ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso dal signor Scimonello Guglielmo nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa avverso la sentenza d’Appello della Corte di Catania n°562/2019;
- affidare il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell’Ente.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Sig. Francesco Nicodemo)